

# Comune di REGALBUTO



# REGOLAMENTO

per la  
riscossione coattiva delle  
entrate comunali e la  
concessione delle  
rateizzazioni di pagamento

- Approvato con la Deliberazione Consiliare n. **54** dell'**11 settembre 2020**
- Modificato con la Deliberazione Consiliare n. **2** del **5 gennaio 2021**

## Sommario

Articolo <b>1</b> <i>Oggetto</i> .....	3
Articolo <b>2</b> <i>Recupero bonario</i> .....	3
Articolo <b>3</b> <i>Accertamento esecutivo tributario</i> .....	4
Articolo <b>4</b> <i>Accertamento esecutivo patrimoniale</i> .....	5
Articolo <b>5</b> <i>Riscossione coattiva</i> .....	5
Articolo <b>6</b> <i>Interessi moratori</i> .....	6
Articolo <b>7</b> <i>Costi di elaborazione e notifica</i> .....	6
Articolo <b>8</b> <i>Rateizzazione</i> .....	8
Articolo <b>9</b> <i>Discarico per crediti inesigibili</i> .....	10
Articolo <b>10</b> <i>Ingiunzioni di pagamento</i> .....	10
Articolo <b>11</b> <i>Disposizioni finali</i> .....	11

## Articolo 1

### *Oggetto*

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente Regolamento e, per quanto non regolamentato, dall'articolo 1, commi da 792 a 804, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è, di norma, assicurata tramite l'affidamento della relativa attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente Regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

## Articolo 2

### *Recupero bonario*

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Titolare della Posizione Organizzativa al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento,

dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede, di norma, a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria, risultando la relativa attività di accertamento retta da termini propri.

### Articolo 3

#### *Accertamento esecutivo tributario*

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### Articolo 4

##### *Accertamento esecutivo patrimoniale*

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### Articolo 5

##### *Riscossione coattiva*

1. Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile della gestione del tributo o dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto

legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile della gestione del tributo o dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della Legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - a. il Comune di Regalbuto (EN);
  - b. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Responsabile della gestione del tributo o dell'entrata patrimoniale individua il soggetto legittimato alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

## Articolo 6

### *Interessi moratori*

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora nella misura stabilita dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

## Articolo 7

### *Costi di elaborazione e notifica*

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento

esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

- a. una quota denominata «*oneri di riscossione a carico del debitore*», pari al tre per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00 **(trecento/00)**, ovvero pari al sei per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00 **(seicento/00)**;
  - b. una quota denominata «*spese di notifica ed esecutive*», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con Decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del Decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai Decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai Regolamenti di cui ai Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
2. Per ogni singolo provvedimento di accertamento tributario emesso è previsto l'addebito di una somma, a titolo di spese di notifica:
- a. nella misura unitaria di € 5,18 **(cinque/18)** per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento od a mezzo messo nei confronti di contribuenti residenti;
  - b. nella misura di € 8,75 **(otto/75)** per le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 14 della Legge 20 novembre 1982, n. 890;
  - c. nella misura unitaria di € 8,35 **(otto/35)** per le notifiche

eseguite all'estero.

Non sono comunque ripetibili le maggiori spese di notifica sostenute, a seguito della notificazione dei singoli provvedimenti di accertamento tributario emessi, se di importo inferiore od uguale ad € 10,00 (**dieci/00**).

## Articolo 8

### *Rateizzazione*

1. Il Responsabile della gestione del tributo od il Responsabile dell'entrata patrimoniale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore ad € 100,00 (**cento/00**), secondo il seguente schema:
  - a. fino ad € 100,00 (**cento/00**) nessuna rateizzazione;
  - b. da € 100,01 (**centovirgolazerouno**) ad € 500,00 (**cinquecento/00**): fino a tre rate mensili;
  - c. da € 500,01 (**cinquecentovirgolazerouno**) ad € 1.000,00 (**mille/00**): fino a sei rate mensili;
  - d. da € 1.000,01 (**millevirgolazerouno**) ad € 2.000,00 (**duemila/00**): fino a dodici mensili;
  - e. da € 2.000,01 (**duemilavirgolazerouno**) ad € 4.000,00 (**quattromila/00**): fino a diciotto rate mensili;
  - f. da € 4.000,01 (**quattromilavirgolazerouno**) ad € 6.000,00 (**seimila/00**): fino a ventiquattro rate mensili;
  - g. oltre € 6.000,01 (**seimilavirgolazerouno**): fino a trentasei rate mensili.

La rateazione di debiti di importo superiore ad € 10.000,00 (**diecimila/00**) è comunque subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza assicurativa fidejussoria a mezzo istituto di credito o assicurativo.
2. Per le persone fisiche e le ditte individuali, nei casi in cui sia richiesta la ripartizione del pagamento delle somme dovute in un numero di soluzioni mensili superiore a quello indicato al comma 1, la rateizzazione è ammessa qualora l'indicatore I.S.E.E. ordinario rilasciato dall'INPS o da altro soggetto autorizzato, risulti inferiore o uguale ad € 15.000,00 (**quindicimila/00**) oppure qualora siano documentalmente dimostrate eventuali



circostanze sopraggiunte che abbiano determinato un significativo cambiamento della condizione reddituale (**cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare; pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare; decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare, improvvise ed oggettive crisi di mercato anche di carattere locale, ecc**). L'importo minimo della rata è pari ad € 100,00 (**cento/00**), così come indicato al comma 1.

3. Per le persone giuridiche (**società di capitali, cooperative, associazioni, ecc**) la rateizzazione è ammessa qualora l'indice di liquidità, determinato, sulla base dei dati dell'ultimo bilancio, sommando la liquidità immediata e la liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti, risulti superiore a 0,5 ed inferiore ad 1. Tale indice deve essere attestato da un professionista iscritto all'albo (**ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, consulente**). Eventuali deroghe a tale criterio possono essere accordate soltanto nel caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie da valutarsi sulla base della documentazione prodotta, comprovante lo stato di crisi. La rateizzazione non può comunque essere concessa in caso di società che si trovino in stato di liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali.
4. Il debitore è tenuto a corrispondere l'importo ammesso a rateazione in soluzioni mensili di pari importo, unitamente agli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore è possibile disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali, ferma restando la durata

massima della rateizzazione stabilita al comma 1.

8. E' possibile altresì accordare ai debitori in regola con il pagamento del piano rateale concesso, nei casi, documentalmente provati, di perdita di lavoro (**dipendente**) o sfratto esecutivo, ovvero di comprovato peggioramento della situazione economico-finanziaria, la sospensione del piano rateale in corso fino a sei mesi ovvero la riformulazione del medesimo piano rateale, riferito al debito residuo, in conformità allo schema di cui al comma 1.
9. La richiesta di rateizzazione è, di norma, formulata utilizzando gli appositi modelli predisposti dai Soggetti indicati al comma 1, scaricabili dai rispettivi siti istituzionali.
10. Resta comunque escluso dai benefici di cui al presente articolo il debitore già decaduto in conseguenza di rateazioni non onorate.
11. Il Soggetto affidatario della riscossione forzata provvede alla concessione delle rateizzazioni richieste in conformità alla propria disciplina regolamentare.

## Articolo 9

### *Discarico per crediti inesigibili*

1. In generale è inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore ad € 10,00 (**dieci/00**), l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

## Articolo 10

### *Ingiunzioni di pagamento*

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente Regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per

violazioni al codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## Articolo 11

### *Disposizioni finali*

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.